



<p>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Vallelunga Pratameno, Villalba e Marianopoli” Via Agrigento/C.da Piante - Tel. 0934/814079 - Tel. e Fax 0934/814078 e-mail: PEO cllc80400g@istruzione.it PEC: cllc80400g@pec.istruzione.it - sito internet : www.comprendivovallelungamarianopoli.gov.it Cod. Fisc. 80009750854 – Cod. Mecc. CLIC80400G</p> <hr/> <p>93010 VALLELUNGA PRATAMENO</p>

Vallelunga, 12/09/2019

AI DOCENTI
DEI TRE ORDINI DI SCUOLA
AL DSGA

VALLELUNGA – MARIANOPOLI – VILLALBA

OGGETTO: Vigilanza sugli alunni

In considerazione della specificità e dell'importanza dell'argomento di cui all'oggetto e, tenuto conto delle legittime preoccupazioni derivanti dall'obbligo che grava sul **personale scolastico** di vigilare sugli alunni minori durante tutta la giornata scolastica, e delle legittime preoccupazioni dei genitori che affidano i figli all'istituzione scolastica, si ritiene utile tracciare, per sommi capi, il quadro normativo che fa da sfondo all'argomento, con riferimento sia alle disposizioni concernenti le **responsabilità civilistiche** riguardanti l'obbligo di vigilanza sugli alunni minorenni, che delle norme riguardanti la **responsabilità amministrativa**.

Responsabilità civilistiche

Assumono rilevanza primaria gli art. 2047 e 2048 del Codice Civile.

L'art.2047 prevede che “ *in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere (così è considerata dalla legge la persona fino al raggiungimento della maggiore età) il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto* ”.

L'art.2048 stabilisce che “ *i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto* ”. Pertanto l'art. 2048 pone una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, collegata all'obbligo di sorveglianza scaturente dall'affidamento e temporalmente dimensionata alla durata di esso.

**CONSERVARE IL PASSATO COMPRENDERE IL PRESENTE COSTRUIRE IL
FUTURO**

La lettura dei due artt. deve essere completata con l'art.61 della Legge n. 312 del 1980, ai sensi della quale “ *la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, educativo e non docente della scuola materna ,elementare, media ed artistica dello Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all'amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi....* ”

Le responsabilità desumibili dal quadro normativo di cui sopra, sussistono dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita e anche ai danni che gli allievi possono causare a se stessi.

In particolare, **l'obbligo di vigilanza sui minori fa capo in generale al personale docente** (così come specificato nel comma 5 dell'art. 29 del CCNL del 2007) e nei limiti dell'art. 44 dello stesso contratto al personale ATA collaboratore scolastico (si fa riferimento ai “ *compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività educative e didattiche e durante la ricreazione...* ”.)

Le indicazioni di comportamento successive rappresentano, quindi, una tutela al proprio operato. Considerando che la Suprema Corte ha affrontato il problema della vigilanza statuendo quanto segue:

“...l'accoglimento della domanda di iscrizione con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale , dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danni a se stesso ”

- *“L'arco temporale di tale obbligo (obbligo di vigilanza) perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, rientra ad ogni effetto giuridico nell'alveo della sorveglianza parentale“*
- *“L'istituto di istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate”*

se ne desume che l'affidamento dei minori da parte dei genitori all'istituto scolastico comporta per questo e per chi agisce su suo incarico il dovere di vigilare, controllando con la dovuta diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psicofisico, che costoro non vengano a trovarsi in situazioni di pericolo, ma anche che non incorrano in comportamenti dannosi per l'ambiente e le strutture.

Tutto ciò premesso, si precisano **alcune fondamentali norme a cui attenersi.**

Si ritiene utile evidenziare il dovere che incombe su famiglie, docenti e collaboratori scolastici, in merito alla vigilanza degli alunni.

La vigilanza costituisce innanzitutto un **diritto per gli alunni: il diritto alla tutela dell'integrità fisica.** A tale diritto corrisponde un preciso **dovere che incombe sui genitori e sulla scuola.**

Genitori e personale scolastico devono infatti collaborare affinché questo diritto venga tutelato. La scuola ha l'obbligo e le responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza dell'Istituto e, se alunni della scuola dell'infanzia e primaria, di consegnarli al termine delle lezioni scolastiche ad un familiare o a un loro delegato.

Gli insegnanti hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante tutto l'orario scolastico.

2. I collaboratori scolastici hanno il compito di collaborare con gli insegnanti così da assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica.

**CONSERVARE IL PASSATO COMPRENDERE IL PRESENTE COSTRUIRE IL
FUTURO**

1. a) Entrata degli alunni.

L'ingresso e l'uscita degli alunni vengono fissati in base agli orari di ciascuna sede e in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi sulla base del PTOF.

I portoni esterni devono essere chiusi 10 minuti dopo l'inizio delle lezioni e dovranno rimanere chiusi per l'intero orario scolastico.

I collaboratori scolastici hanno il compito di custodire i portoni di ingresso dei plessi ed impedire a chiunque non sia autorizzato, l'accesso alle aule.

Al suono della campana gli alunni entrano a scuola e raggiungono la propria aula (nella scuola primaria accompagnati dagli insegnanti) evitando assembramenti negli atri e lungo le scale.

In caso di sciopero o di assemblea sindacale verranno comunque trattenuti a scuola tutti i minori non accompagnati dai genitori. La vigilanza sarà affidata ai docenti e ai collaboratori scolastici presenti a scuola.

1. b) La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività educative e didattiche.

La vigilanza degli alunni durante le attività educative e didattiche e l'intervallo spetta rigorosamente ai docenti in servizio nelle sezioni/classi in collaborazione con i collaboratori scolastici preposti al plesso

1. c) La vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi.

E' necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione:

lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato più celermente possibile.

- Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sulla scolaresca in casi eccezionali di ritardo dell'insegnante in servizio nell'ora successiva, dando nel contempo avviso ai responsabili di plesso e all'ufficio di presidenza affinché vengano assunti i provvedimenti necessari.

- I docenti sono tenuti a comunicare all'ufficio di Presidenza o in Segreteria eventuali ed occasionali ritardi, in modo da predisporre tempestivamente la temporanea vigilanza della classe. La mancata comunicazione da parte del docente, in caso di danni agli allievi, sarà considerata dolo e/o colpa grave.

1. d) La vigilanza degli alunni durante la ricreazione.

Durante l'intervallo-ricreazione della durata di 15 minuti, spetta al personale collaboratore scolastico collaborare con gli insegnanti nella vigilanza e in particolare sorvegliare, oltre il corridoio anche lo spazio antistante i bagni, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.

1. e) Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici.

Gli alunni minori devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un'aula all'altra; tali trasferimenti possono essere fatti anche con la collaborazione del personale ausiliario. Spetta ai docenti di Scienze motorie e sportive accompagnare gli alunni dalle aule agli spazi sportivi (interni ed esterni) e viceversa ravvisando l'agibilità dei locali verso cui ci si dirige per lo svolgimento delle attività previste (in caso di inagibilità totale o parziale – presenza di pozzanghere, calcinacci, ecc. gli alunni rientreranno in classe); ove ricorrono particolari esigenze organizzative, anche tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione dei collaboratori scolastici specificatamente autorizzati dal DSGA.

Gli spostamenti dalle aule agli spazi sportivi e ai laboratori devono essere effettuati in ordine e in silenzio, per non recare disturbo alle altre classi.

Data la particolarità dell'attività motoria e/o sportiva, gli insegnanti della disciplina devono vigilare in ogni momento che gli alunni svolgano gli esercizi ginnici in sicurezza prestando, se occorre, il necessario ausilio agli studenti ovvero dispensandoli da attività particolarmente gravose. Sono da escludere pertanto attività diverse svolte in contemporaneità.

Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, l'insegnante che ha effettuato il trasferimento in palestra o in altri luoghi accompagna la classe all'uscita dalla scuola.

1. f) La vigilanza degli alunni diversamente abili.

La vigilanza sui minori portatori di handicap psichico medio e grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere assicurata dall'insegnante di sostegno e dal docente di classe.

1. g) Uscita degli alunni dalla scuola.

All'uscita da scuola al termine delle lezioni, gli alunni della scuola dell'infanzia, e della scuola primaria dovranno essere sempre ritirati da un genitore o da un altro adulto suo delegato. L'ufficio alunni provvederà ad acquisire dai genitori tutti i nominativi delle persone che potranno ritirare gli alunni.

Si precisa, altresì, che le persone delegate al prelievo degli alunni devono essere maggiorenni. La segreteria della scuola provvederà anche a fornire alla famiglia le indicazioni necessarie perché l'insegnante sia avvertito in tempo utile di eventuali variazioni nello stato di affidamento dei minori.

I familiari degli alunni sono altresì invitati a fornire uno o più numeri telefonici di sicura reperibilità, ove sia possibile contattarli in caso di necessità.

I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all'uscita, in modo che il momento del ritiro del bambino avvenga nella massima sicurezza e tranquillità.

In relazione poi al personale che deve essere impiegato nella vigilanza all'uscita si ritiene utile richiamare, oltre alle citate sentenze della Suprema Corte che involgono tutto il personale scolastico, anche la C.M. 105/1975 che all'art. 17 lettera g) recita: "al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene per piani (a cominciare dal primo) e con la vigilanza del personale docente di turno" e con l'ausilio del personale collaboratore scolastico.

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche.

La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento di uscite sul territorio, visite guidate e viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori.

Il Dirigente Scolastico provvederà ad assegnare gli insegnanti nel rapporto di uno ogni quindici alunni.

SCUOLA DELL'INFANZIA: ENTRATA ED ACCOGLIENZA DEI BAMBINI

Il personale docente deve trovarsi sul luogo di lavoro 5 minuti prima dell'orario di inizio del proprio turno di lavoro. Tale norma vale per tutto il personale docente.

I docenti sono tenuti a comunicare all'ufficio di Presidenza o in Segreteria eventuali ed occasionali ritardi, in modo da predisporre tempestivamente la temporanea vigilanza della classe. La mancata comunicazione da parte del docente, in caso di danni agli allievi, sarà considerata dolo e/o colpa grave.

Gli insegnanti, 5 minuti dopo l'inizio delle lezioni, dovranno attendere i bambini all'interno delle sezioni mentre le insegnanti degli altri turni dovranno prendere in consegna i bambini nelle aule di loro competenza.

I collaboratori scolastici dovranno sorvegliare l'ingresso disponendosi in modo razionale al fine di tenere sotto controllo l'intero percorso degli alunni.

Eventuali comunicazioni tra docenti e genitori devono limitarsi allo scambio di informazioni essenziali e non ostacolare la continua vigilanza sui bambini.

ENTRATA POSTICIPATA

Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato (max entro le ore 9.10) in modo occasionale, sono ammessi alla frequenza delle attività educative ma, al massimo, potranno essere accolti entro le 9.10 per tre volte in un mese, **così come risulterà dal registro elettronico.**

Dopo le ore 9.10 i portoni di ingresso saranno rigorosamente chiusi.

USCITE ANTICIPATE

Nessun alunno può essere consegnato prima del termine delle attività educative se non a fronte di autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico, dei suoi Collaboratori o del Coordinatore di plesso.

Ogni uscita anticipata, non dovuta ad evento accaduto a scuola (malore, infortunio, ecc.), deve essere di norma preannunciata dal genitore all'insegnante.

Il docente in servizio nell'ora di uscita dell'alunno annoterà l'uscita anticipata sul registro elettronico.

L'alunno sarà affidato al collaboratore scolastico solo nel momento in cui il genitore o un suo delegato non è presente a scuola.

Il personale docente della scuola dell'infanzia, al termine delle attività, ha il compito di consegnare gli alunni ai genitori o persone sue delegate.

E' assolutamente vietato consegnare i bambini a persone diverse dal genitore o dai loro delegati. A tale operazione vigilerà il personale collaboratore scolastico.

SCUOLA PRIMARIA: ENTRATA ED ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI

Il personale docente deve trovarsi sul luogo di lavoro 5 minuti prima dell'orario di inizio del proprio turno di lavoro. Tale norma vale per tutto il personale docente.

I docenti sono tenuti a comunicare all'ufficio di Presidenza o in Segreteria eventuali ed occasionali ritardi, in modo da predisporre tempestivamente la temporanea vigilanza della classe. La mancata comunicazione da parte del docente, in caso di danni agli allievi, sarà considerata dolo e/o colpa grave.

Gli insegnanti dovranno attendere gli alunni all'ingresso e portare tutta la classe nella propria aula al suono della campana di inizio lezioni.

Gli alunni devono entrare in modo ordinato, senza correre e spingere, dirigendosi verso la propria aula.

I collaboratori scolastici dovranno sorvegliare l'ingresso disponendosi in modo razionale al fine di tenere sotto controllo l'intero percorso degli alunni.

E' fatto divieto ai genitori degli alunni della scuola primaria di accompagnare i figli all'interno dell'edificio o fino alle aule, salvo diverse disposizioni o autorizzazioni.

ENTRATA POSTICIPATA

Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato (max dopo 10 minuti) in modo occasionale, sono ammessi alla frequenza delle lezioni solo se accompagnati dai genitori.

Dopo dieci minuti dall'inizio delle lezioni i portoni di ingresso dovranno essere rigorosamente chiusi.

Gli alunni che entrano alla seconda ora devono SEMPRE essere giustificati dalla presenza dei genitori e accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico.

In caso di ritardi ripetuti l'insegnante dovrà darne informazione al Dirigente.

Ogni entrata posticipata che abbia carattere di continuità nel tempo deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale.

USCITE ANTICIPATE

Nessun alunno può essere consegnato prima del termine delle lezioni se non a fronte di autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico, dei suoi Collaboratori o del Coordinatore di plesso.

Ogni uscita anticipata, non dovuta ad evento accaduto a scuola (malore, infortunio, ecc.), deve essere di norma preannunciata per iscritto dal genitore all'insegnante.

Il docente in servizio nell'ora di uscita dell'alunno annoterà l'uscita anticipata sul registro elettronico, affidando l'alunno al collaboratore scolastico solo nel momento in cui il genitore o un suo delegato non è presente a scuola.

In nessun caso gli alunni della scuola primaria possono recarsi a casa da soli. I docenti, insieme ai collaboratori scolastici, hanno inoltre il compito di sorvegliare il bambino che permane a scuola oltre l'orario scolastico fino all'arrivo dei familiari, da contattare anche telefonicamente.

Dopo 15 minuti dal termine delle lezioni il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori consegneranno i minori rimasti a scuola al personale delle forze dell'ordine o del Comune. I collaboratori scolastici devono vigilare le operazioni di uscita per tutto il periodo necessario, fino a quando siano terminate le procedure di uscita di **tutti** gli alunni.

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO: ENTRATA ED ACCOGLIENZA DEGLI ALLIEVI

Il personale docente deve trovarsi sul luogo di lavoro 5 minuti prima dell'orario di inizio del proprio turno di lavoro. Tale norma vale per tutto il personale docente.

I docenti sono tenuti a comunicare all'ufficio di Presidenza o in Segreteria eventuali ed occasionali ritardi, in modo da predisporre tempestivamente la temporanea vigilanza della classe. La mancata comunicazione da parte del docente, in caso di danni agli allievi, sarà considerata dolo e/o colpa grave.

Nella scuola secondaria i docenti attenderanno gli allievi in classe.

Gli insegnanti delle altre ore dovranno prendere in consegna gli alunni nelle aule di competenza.

I collaboratori scolastici dovranno sorvegliare l'ingresso disponendosi in modo razionale al fine di tenere sotto controllo l'intero percorso degli alunni.

Gli alunni dovranno entrare in modo ordinato, senza correre e spingere, dirigendosi verso la propria aula.

Ai genitori degli alunni della scuola secondaria non è consentito accompagnare i figli direttamente nelle aule, se non espressamente autorizzati od invitati.

I docenti sono invitati a richiedere la giustificazione scritta dei ritardi, a scriverli nel registro elettronico e a segnalare in presidenza se tali ritardi sono ricorrenti.

Gli insegnanti impiegati nell'ultima ora di lezione accompagneranno gli alunni al portone di uscita dell'edificio, vigilando l'uscita degli alunni.

ENTRATE POSTICIPATE

Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato (max dopo 10 minuti) in modo occasionale, sono ammessi alla frequenza delle lezioni solo se accompagnati dai genitori; se, al contrario non sono accompagnati, si accoglieranno in classe ma l'ora sarà segnata come assenza.

Dopo dieci minuti dall'inizio dell'ora di lezione i portoni di ingresso dovranno essere rigorosamente chiusi.

Gli alunni che entrano alla seconda ora devono SEMPRE essere giustificati dalla presenza dei genitori.

In caso di ritardi ripetuti il docente è tenuto ad informare il Dirigente.

Ogni entrata posticipata che abbia carattere di continuità nel tempo deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale.

L'insegnante di classe annoterà ogni entrata posticipata sul registro di classe.

USCITE ANTICIPATE

Nessun alunno può essere consegnato prima del termine delle lezioni se non a fronte di autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico, dei suoi Collaboratori o del Coordinatore di plesso.

Ogni uscita anticipata, non dovuta ad evento accaduto a scuola (malore, infortunio, ecc.), deve essere di norma preannunciata per iscritto dal genitore all'insegnante.

Il docente in servizio nell'ora di uscita dell'alunno annoterà l'uscita anticipata sul registro elettronico, affidando l'alunno al collaboratore scolastico solo nel momento in cui il genitore o un suo delegato è presente a scuola.

Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Baldo

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, co. 2 del D. lgs 39/93**